



COMUNE DI TERRALBA

(Provincia di Oristano)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale.

N. 93 Data: 10/06/2016	Oggetto: impugnazione nanti la Corte di Cassazione della sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013 recante l'adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi).
---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilasedici** il giorno **dieci** del mese di **giugno** nella sala delle adunanze del Comune, convocata alle ore 9:00 si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Piras Pietro Paolo	X	
2) Siddi Stefano	X	
3) Murtas Alessandro	X	
4) Grussu Andrea	X	
5) Marongiu Roberto	X	
6) Manca Maria Cristina	X	
Totale	6	0

Assiste il Segretario Generale Dott. Franco Famà

Il Sindaco Piras Pietro Paolo, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, avente come oggetto: *"Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Adozione preliminare.*", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28.04.2011.

Considerato che lo studio suddetto ha classificato gran parte del territorio comunale di Terralba in Fascia A₅₀, relativa ad aree inondabili al verificarsi dell'evento con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=50 anni e che tale fascia nel Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) corrisponde alle aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4), disciplinate dall'art. 27 delle relative Norme di Attuazione aggiornate con D.P.G.R. n. 35 del 21/03/2008.

Dato atto che ai sensi dell'art. 27 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), aggiornate con D.P.G.R. n. 35 del 21/03/2008, nelle suddette aree di pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) vige il vincolo di inedificabilità e che questo stato di fatto comporta un grave danno per l'economia del Comune di Terralba, con un blocco sostanziale dell'edilizia e di tutto l'indotto collegato ad essa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 66 del 17/05/2011 con la quale si è dato mandato al Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzazione del Territorio di incaricare dei tecnici abilitati a predisporre un idoneo studio finalizzato alla verifica del suddetto Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.) in modo tale da poter presentare delle osservazioni ad esso.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 91 del 21/06/2011 con la quale si è dato mandato al Responsabile del 2° Servizio Geom. Romano Pitzus di incaricare un esperto legale per la predisposizione del ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31 Marzo 2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28.04.2011.

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 510.EP del 21/06/2011 con la quale è stato affidato agli avv. Stefano Porcu e Mauro Barberio, dello studio Porcu & Barberio, con sede a Cagliari, in Via Garibaldi n. 105, l'incarico legale relativo alla rappresentanza e difesa legale del Comune di Terralba nel giudizio da promuovere nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31 Marzo 2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28.04.2011, e di tutti gli atti comunque connessi e pregiudizievoli per il Comune di Terralba.

Visto il ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 157/2011 – Rel. Silvestro M. Russo, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, notificato alla "Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna" in data 22/06/2011, per l'annullamento previa sospensione della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 13 del 28.04.2011, e di tutti gli atti comunque connessi richiamati (e non conosciuti) nella Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 31/03/2011.

Viste le osservazioni al P.S.F.F. consegnate alla Direzione Generale Agenzia Regionale Distretto Idrografico della Sardegna in data 23/06/2011 e in data 24/06/2011.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, avente come oggetto: *"Predisposizione del complesso di "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)". Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F., e definizione di una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale*", pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Vista la nota del 25/07/2011, prot. 13067, con la quale l'avv. Stefano Porcu comunica all'Amministrazione Comunale di Terralba che ai fini dell'ammissibilità del suddetto ricorso nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 157/2011 e per salvaguardare gli effetti dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni presentate (e quindi per scongiurare il vincolo apposto su tutto

il territorio comunale), si rende necessario impugnare, con atto di motivi aggiuntivi, la suddetta Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 119 del 26/07/2011 di impugnazione, con atto di motivi aggiuntivi nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, avente come oggetto: *“Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Revoca della deliberazione del C.I. n. 1 del 31.03.2011, di adozione preliminare del P.S.F.F., e definizione di una nuova procedura per l'adozione e l'approvazione finale”*, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti del 19/08/2011 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 23/06/2011, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 21 del 15/07/2011.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti del 10/11/2011 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della nota prot. n. 7316 del 13/09/2011 del Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, della nota prot. n. 8714 del 27/10/2011 del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale e dell'allegato verbale del 28/09/2011.

Vista la nota prot. n. 11557 del 18/06/2013 con la quale il Sindaco ha trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale lo studio redatto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l., contenente tutte le opportune controdeduzioni al documento dell'A.T.I. Consorzio Hydrodata su incarico della R.A.S., depositato nell'udienza del 05/06/2013 presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo che lo stesso venga approvato poiché è frutto di studi scientifici più approfonditi e condotti con tecnologie più avanzate rispetto a quanto prodotto dall'A.T.I. Consorzio Hydrodata.

Vista la nota prot. n. 23342 del 04/12/2013 con la quale il Sindaco e il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Terralba hanno trasmesso all'Autorità di Bacino Regionale documentazione integrativa e la richiesta di approvazione del piano predisposto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l., su specifico incarico del Comune di Terralba, in considerazione del fatto che lo stesso prevede il vincolo di inedificabilità assoluta (Hi4) nelle aree che risultano allagate per il tempo di ritorno dei 50 anni e che le medesime risultano coincidenti ed esattamente sovrapponibili alle aree inondate nell'alluvione come dimostrano le carte e la documentazione fotografica allegata alla suddetta nota.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, avente come oggetto: *“Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011”*, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19/12/2013.

Considerato che l'Autorità di Bacino Regionale, con la suddetta Deliberazione, non ha accolto le osservazioni del Comune di Terralba presentate mediante il sopra citato piano predisposto dalla società Ipros Ingegneria Ambientale s.r.l.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 285 del 30/12/2013 di impugnazione, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, avente come oggetto: *“Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Territorio dei Comuni di Terralba e Uta - Esame delle osservazioni pervenute a seguito della convocazione delle conferenze istruttorie preliminari e adozione preliminare – Art. 1 lettera d) e lettera f) della deliberazione del C.I. n. 1 del 23.06.2011”*, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 57 del 19/12/2013.

Visto il ricorso con i motivi aggiunti del 13/02/2014 nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, predisposto dal suddetto studio Porcu & Barberio, per l'annullamento della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013, nonché di tutti gli altri atti già impugnati con il ricorso originario e i motivi aggiunti sopra citati.

Vista la memoria conclusiva relativa al ricorso per motivi aggiunti nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, per il Comune di Terralba contro l'Autorità di Bacino regionale per la Sardegna, predisposta dal suddetto studio Porcu & Barberio e depositata per l'udienza collegiale del 04/03/2015.

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015, avente come oggetto: *“Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.). Territorio dei Comuni di Terralba e Uta – Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni presentate e adozione definitiva del PSFF, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 30/07/2015.*

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale di Terralba n. 208 del 14/10/2015, avente come oggetto: *“impugnazione, nanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, della Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 34 del 30/07/2015”.*

Vista la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 2 del 17/12/2015, avente come oggetto: *“predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)” – Approvazione in via definitiva ai sensi dell'art. 9 L.R. 6 dicembre 2006, n.19 e s.m.i.”*, pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 58 del 19/12/2015.

Vista la nota inviata tramite P.E.C. in data 12/05/2016 e recepita al protocollo generale del comune al n. 7979 del 13/05/2016, con la quale l'avv. Stefano Porcu ha comunicato al Sindaco di Terralba che il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016 (allegata alla suddetta P.E.C.), ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione n. 1 del 05/12/2013 recante l'adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi) e che tale sentenza è suscettibile di ricorso alla Corte di Cassazione, da proporre entro e non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dal 09/05/2016. Comunicava inoltre che nel contempo è in corso il giudizio proposto avverso l'adozione definitiva del P.S.F.F. (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015).

Vista la P.E.C. inviata in data 06/06/2016 dal Sindaco di Terralba all'avv. Stefano Porcu, avente come oggetto: *“commenti in merito alla sentenza 140 P.S.F.F. Terralba”.*

Vista la nota inviata tramite P.E.C. in data 07/06/2016, con la quale l'avv. Stefano Porcu, in risposta alla suddetta P.E.C. inviata in data 06/06/2016 dal Sindaco di Terralba, comunicava che in data 08/06/2016 è fissata l'udienza per insistere sulla ammissione della CTU che si pronunci sulla correttezza o meno del differente modello scelto da Hydrodata in sede di redazione del Piano e a tal proposito rimaneva in attesa di cortesie e formali indicazioni da parte del Sindaco sul suo intendimento:

- 1) di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza già resa e di proseguire nel giudizio pendente, di cui darò atto nell'udienza di domani;
- 2) di non ricorrere in Cassazione e di abbandonare il giudizio pendente.

Vista la nota prot. n. 9529 del 07/06/2016 inviata in pari data tramite P.E.C. dal Sindaco di Terralba all'avv. Stefano Porcu, con la quale, in risposta alla suddetta P.E.C. inviata in data 07/06/2016 da quest'ultimo, il Sindaco comunicava quanto segue: *“riscontro la sua P.E.C. del 07/06/2016 per condividere la decisione di presenziare all'udienza di domani per insistere sull'ammissione alla C.T.U. Per quanto invece riguarda il ricorso in cassazione, fermo restando che il termine per la sua presentazione non scade in questi giorni, le faccio presente vista l'importanza della questione, che la decisione del sindaco deve essere presa dopo un confronto con lei, con gli uffici e con la propria maggioranza politica”.*

Vista la nota inviata tramite P.E.C. in data 09/06/2016 e recepita in pari data al protocollo generale del comune al n. 9680 (della quale si allega copia alla presente proposta di deliberazione), con la quale l'avv. Stefano Porcu, in conseguenza della volontà manifestatagli in pari data dal Sindaco di proporre ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, comunica che:

“A mio avviso, sussistono tutti i presupposti per proporre urgente impugnazione nanti la Corte di Cassazione che, ovviamente, si pronuncerebbe in assoluta e completa autonomia:

- sulle censure inerenti la illegittimità del procedimento seguito dall’Autorità di Bacino per l’adozione/approvazione del P.S.F.F. (in violazione dell’iter delineato dalla Legge Regionale n. 19/2006);

- nel merito della questione centrale proposta con il ricorso e riguardante il modello seguito dall’Autorità di Bacino per la redazione del Piano (vale a dire l’aspetto idraulico del modello monodimensionale/permanente) rispetto a quello declinato e applicato da Ipros (conforme alle stesse linee guida regionali)”.

Con tale nota l’avvocato Stefano Porcu comunica inoltre al Sindaco che come da sue indicazioni, procede nella predisposizione del ricorso alla Corte di Cassazione e resta in attesa di ricevere gli atti recanti la formalizzazione dell’incarico, allegando quanto segue:

- preventivo delle competenze per ricorso nanti la Corte di Cassazione avverso la sopra citata sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, dell’importo lordo di € 11.677,44, nel quale l’avvocato specifica che: *“solo in caso di esito favorevole con accoglimento del ricorso, saranno dovuti gli onorari che andranno a maturare in ragione dell’attività che verrà effettivamente svolta, in ragione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali”.*

- memoria depositata in sede della sopra citata udienza del 08/06/2016 presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, relativamente al contenzioso proposto avverso l’adozione definitiva del P.S.F.F. (Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 07/07/2015).

Ritenuto opportuno e necessario procedere in merito;

Considerato che, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Funzionario Responsabile del 2° Servizio – Assetto ed Utilizzazione del Territorio, Geom. Romano Pitzus: *“Favorevole. Urgente pur essendo in gestione provvisoria per non far scadere il termine del ricorso”.*
- Funzionario Responsabile del 1° Servizio, Dott. Stefano Usai: *“insiste la copertura finanziaria fermo restando che l’impegno è urgente a pena di detrimento dell’azione amministrativa”.*
- Ufficiale Verbalizzante: condivide i pareri espressi dai Responsabili di Servizio.

Tutto ciò premesso, con votazione unanime favorevole resa in forma palese.

DELIBERA

Di impugnare, nanti la Corte di Cassazione, la sopra citata sentenza n. 140/2016 del 29/04/2016, con la quale il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche ha respinto il ricorso proposto avverso la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 1 del 05/12/2013 recante l’adozione del P.S.F.F. (e di tutti gli atti connessi).

Di dare mandato al Responsabile del 2° Servizio Geom. Romano Pitzus, per il compimento degli atti gestionali necessari e propedeutici al suddetto ricorso nanti la Corte di Cassazione e di attribuire, a tal fine, la somma di € 11.677,44 (come da preventivo citato in premessa, inviato tramite P.E.C. in data 09/06/2016 dall’avv. Stefano Porcu) che sarà stanziata ai seguenti interventi e capitoli:

Bilancio	Importo	Capitolo	Oggetto
2016	€ 11.677,44	1804	Prestazioni di servizio per liti e arbitraggi

Di dare atto che, qualora si rendesse necessario affrontare, in sede di ricorso, maggiori spese rispetto a quanto stimato, si provvederà a reperire, sul bilancio comunale, le maggiori somme occorrenti.

Con separata votazione, resa palesemente ed all’unanimità, dichiara la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

~~~~~

Letto approvato e sottoscritto

***IL SINDACO***

F.to (Pietro Paolo Piras)

***IL SEGRETARIO GENERALE***

F.to Dr. Franco Famà

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione, ai sensi della legge n. 69/2009, è in corso di pubblicazione, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune, a partire dal giorno **10.06.2016** per quindici giorni consecutivi.

Terralba, li **10.06.2016**

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr. Franco Famà

---

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata, all'Albo Pretorio Informatico del sito web del Comune dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_ ed è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Terralba, li \_\_\_\_\_

***IL MESSO COMUNALE***

(\_\_\_\_\_)

***IL SEGRETARIO GENERALE***

***Dr. Franco Famà***

N° **307** del Registro delle Pubblicazioni all'Albo Pretorio

---

Per copia conforme

Terralba, li \_\_\_\_\_

IL FUNZIONARIO  
INCARICATO DAL SINDACO